Sulla SICUREZZA c'è poco da scherzare

Ing. Massimo Rivalta presidente Animac

Obblighi degli utilizzatori. Obbligo delle verifiche periodiche. Obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio. Questi alcuni degli aspetti illustrati all'interno di un quadro generale della legislazione su attrezzature e insiemi a pressione. Cosa fare per essere a norma, evitando, tra l'altro, risvolti negativi che lasciano il segno: dalla sanzione amministrativa alla conseguenza penale, fino al fermo impianti.

meno giovani dei nostri lettori ricorderanno certamente le procedure che si usavano un tempo in Italia per progettare e costruire un apparecchio a pressione o un generatore di vapore: negli anni Sessanta avevamo un volumetto, edito nel 1953 dall'Ancc (Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione), intitolato "Proposta di Nuova Regolamentazione" (brevemente: Pnr 53), che spiegava tutto sull'argomento.

A dir la verità, visto alla luce della moderna normativa, quel libretto era piuttosto carente: conteneva, infatti, solo qualche "formulina" per il calcolo dei fasciami e dei fondi, ignorava completamente le flange e le piastre tubiere degli scambiatori e, sui rinforzi di apertura, consigliava semplicemente di aumentare del 10% lo spessore di parete per tener conto della presenza eventuale di un'apertura. Sui materiali e sulle saldature diceva poco o niente; e nulla del tutto per i carichi diversi dalla

pressione (vento, terremoto, carichi dovuti ai supporti e alle tubazioni, carichi ciclici, dilatazioni termiche ecc.).

Ma veniamo ai tempi nostri.

Una sera, una telefonata...

Una sera normale di ottobre, una telefonata, un'azienda. Nulla di strano. Un installatore ha fatto il mio nome e, dall'altra parte del telefono, c'è qualcuno che mi cerca.

Un giorno. Una azienda. Un questionario. Dell'Asl. Nulla di strano anche qui. Una mattina. Un installatore che si reca a fare un intervento di manutenzione presso un cliente. Il solito questionario. E la sua compilazione insieme al responsabile dell'azienda.

Uno squillo al citofono, la risposta della centralinista: "l'Asl è in azienda".

Verifica gli impianti e le attrezzature a pressione, poi passa alle carte e alla documentazione. Cerca l'applicazione delle norme che regolano l'esercizio delle attrezzature a pressione. Che sono sempre le stesse: il DM 329/04 per la verifica e la denuncia di primo impianto e per le verifiche periodiche; il DM 11/04/11 per tutte le attività da intraprendersi per le verifiche periodiche e il Dlgs 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza del posto di lavoro.

Il responso è severo. Un verbale lungo più del solito e senza sconti: presentare la documentazione di denuncia degli impianti a pressione e delle verifiche periodiche effettuate. Entro brevissimo tempo. Intanto, seguiranno la sanzione e il fermo impianto.

Una sfilza di obblighi

Il riferimento è sempre a una delle leggi riportate poco sopra, articolo 7 del DM 329/04, commi 1a) e 1b).

• Art. 7 - Obblighi degli utilizzatori

1. La mancata esecuzione delle verifiche
e prove alle date di scadenza previste,
indipendentemente dalle cause che
l'hanno prodotta, comporta i seguenti
oneri a carico degli utilizzatori:

- a) messa fuori esercizio delle attrezzature e insiemi coinvolti;
- b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio.

Questo perché? Ce lo spiega il successivo articolo 8 del DM 329/04, commi 1) e 2).

- Art. 8 Obbligo delle verifiche periodiche
- Gli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio hanno l'obbligo di sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, ovvero di riqualificazione periodica.
- 2. L'attestazione positiva risultante dalle verifiche effettuate consente la prosecuzione dell'esercizio delle attrezzature e degli insiemi verificati.

Naturalmente, per poter effettuare tutte le attività previste come da normativa, è necessario denunciare gli impianti, come precisa l'articolo 6 del DM 329/04, commi 1) e 4).

- Art. 6. Obblighi da osservare per la messa in servizio e l'utilizzazione, dichiarazione di messa in servizio
- All'atto della messa in servizio, l'utilizzatore delle attrezzature e degli insiemi soggetti a controllo o a verifica invia all'IspesI e all'Unità Sanitaria Locale (UsI) o all'Azienda Sanitaria Locale (AsI) competente, una dichiarazione di messa in servizio, contenente:
 - a) l'elenco delle singole attrezzature, con i rispettivi valori di pressione, temperatura, capacità e fluido di esercizio;
 - b) una relazione tecnica, con lo schema dell'impianto, recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate;

- c) una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso:
- d) il verbale della verifica di cui all'articolo 4, ove prescritta;
- e) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o sottoposti a fatica oligociclica.

...omissis...

4. Per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio di cui al comma 1 consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.

Ingegnere, venga subito...

Ma torniamo alla telefonata iniziale. "Ingegnere, abbiamo bisogno della sua consulenza. Entro domani. Perché abbiamo gli ispettori in azienda...".

Si muove, allora, tutta la macchina dell'emergenza con costi e impegno notevoli da parte di tutti. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che chi scrive questo articolo abbandona tutti gli impegni per andare a contattare quell'ispettore, evitando il maggiore danno.

Ora, bisognerebbe chiedersi: ma come mai, pur sapendo tutte queste cose, solo pochissime aziende sono in regola con la normativa? E perché gli installatori e i manutentori non informano i responsabili della prevenzione e della sicurezza (gli Rspp, che dovrebbero comunque conoscere la normativa di riferimento...) ad agire per tempo? Mancanza di sensibilità, insufficiente conoscenza normativa o, più semplicemente, un atteggiamento a compartimenti stagni?

Penso sia importante dare un servizio completo all'azienda. Non fare solo il lavoro, ma informare per prevenire ed evitare sanzioni anche molto pesanti, fino alla messa fuori servizio dell'impianto.

Nel caso in esame, tutto si è concluso nel migliore dei modi. Ma non sempre è così. Anzi, abbiamo scoperto una cosa interessante.

Gli ispettori delle Asl stanno facendo un censimento degli impianti esistenti per verificare se siano stati denunciati e assoggettati alle verifiche periodiche di funzionamento e di integrità, con tutto quanto ne concerne.

Posso assicurare che farsi trovare impreparati dagli ispettori è davvero inopportuno. Soprattutto se si parla di una normativa vecchia ormai di dieci, quindici anni e i cui fondamentali non rappresentano di certo un problema insormontabile. Sempre sperando che nessun infortunio succeda tra le mura dell'azienda. Nel qual caso, i problemi si sommano con difficoltà esponenziale, poiché anche le assicurazioni cominciano a prendere le distanze e le azioni penali sono sempre a carico personale del rappresentante legale. Senza contare, poi, le conseguenze di carattere civile e amministrativo.

Concetti principali

A tale proposito, vorrei richiamare i concetti principali del DM 329/4. Correva l'anno 2005 circa..., ma, come ci si potrà accorgere, nulla è cambiato

ad oggi rispetto a dieci anni fa. Un

blocco temporale per le aziende che hanno deciso di ignorare questa importante normativa. Sicuramente, invece, qualcosa cambierà con l'Asl e l'Inail, che stanno facendo verifiche presso le aziende in modo ormai organizzato e continuativo.

Il "Regolamento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del Dlgs 25 febbraio 2000, n. 93" nasce a seguito della introduzione della direttiva 97/23 CE-PED, recepita dal Dlgs 25 febbraio 2000, n. 93, concernente disposizioni per la progettazione e la fabbricazione di attrezzature a pressione al fine di garantire i requisiti essenziali di sicurezza delle stesse, quindi consentirne il libero scambio nell'ambito della Comunità Europea.

• Direttiva PED

Come noto, la direttiva PED, in base alla tipologia di fluido contenuto, classifica le attrezzature a pressione in quattro categorie, dalla I alla IV, caratterizzate da gradi di pericolosità crescente in base ai seguenti parametri:

- PS, Pressione Massima Ammissibile;
- TS, Temperatura Massima Ammissibile;
- V, Volume;
- DN, Diametro Nominale (per le tubazioni).

In linea con tali criteri di classificazione delle attrezzature il Decreto associa, a ciascuna categoria, un diverso regime delle verifiche di 1° impianto e di riqualificazione periodica.

Il Decreto non invalida totalmente la normativa previgente (Regio Decreto 12/4/1927, DM 21/4/1974 e successive circolari esplicative), ma soltanto le particolari disposizioni in contrasto con esso.

L'altra novità, per allora, è rappresentata dalle tubazioni, storicamente

escluse sin dal Regio Decreto 12/4/1927, anch'esse rientranti nel campo di applicazione del Decreto. E' doveroso sottolineare che, prima dell'entrata in vigore del DM 329/04, su tali attrezzature comunque incombevano, sull'utilizzatore, le adempienze dettate dalla normativa sulla Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, quali il Dlgs 626/94 e s.m.i. artt. 34, 35 e 36 (riguardanti installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro) e il Dpr 547/55, articolo 241 (requisiti di resistenza e idoneità di impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione esclusi o esonerati da regolamenti speciali).

• Verifica di 1° impianto

La verifica di 1° impianto, ovvero della messa in servizio, consiste nella verifica che l'attrezzatura è corredata degli accessori di sicurezza necessari (in termini di tipologia e dimensionamento degli stessi), in funzione delle condizioni di installazione e di esercizio, nonché nella verifica di efficienza degli stessi e del buon funzionamento dell'attrezzatura; il tutto secondo le specifiche tecniche in vigore al momento della verifica (art. 3 del DM 329/04) e delle istruzioni per l'uso e la manutenzione rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura.

Successivamente l'utilizzatore finale deve presentare all'Inail e all'Asl la "Dichiarazione di Messa in Servizio", come previsto dall'art. 6, citato nella pagina precedente.

• Prima Verifica periodica

Per le attrezzature che sono state già verificate in sede di 1° impianto, ovviamente con la normativa previgente, il DM 329/04 si applica a partire dalla prima verifica periodica in scadenza.

Per le attrezzature quali recipienti per liquidi e le tubazioni, mai assoggettati a omologazioni sia in sede di costruzione che in sede di 1° impianto, ma già in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto, ai sensi dell'art. 16, l'utilizzatore ha avuto un tempo di quattro anni per presentare all'Ispesl (ora Inail) una denuncia contenente:

- una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza):
- 2) la classificazione dell'attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal Dlgs n. 93/2000;
- una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza dell'attrezzatura a fronte di rilievi con metodi di Controlli non Distruttivi.

Rischi tutti da evitare

Come è facilmente verificabile, poche cose sono cambiate dal lontano 2004. Diciamo che è cambiata l'architettura del quadro normativo, che si è articolato su più inerenti legislativi.

Facendo, cioè, in modo da separare ciò che è l'esercizio delle apparecchiature a pressione (DM 329/04) dalle verifiche periodiche (DM 11/04/2011) e dalla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro (Dlgs 81/08). Nonostante l'evolversi normativo, ferma restando la "ratio" delle attività da svolgersi, le aziende non sono riuscite a progredire nei tempi dovuti, addossandosi un onere rischioso: quello della sfida agli ispettori preposti al controllo e al sanzionamento delle aziende non a norma.

Ognuno è padrone in casa propria, recitava un proverbio. Anche se le conseguenze, in questi casi, non sono confrontabili con il rischio che il datore di lavoro si assume. Rischi, lo ricordo, caratterizzati da tre differenti risvolti negativi:

- sanzione amministrativa;
- conseguenza penale;
- fermata degli impianti.

Direi che non ne vale proprio la pena.